

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAVAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1984

Completamento del trasferimento del personale residuo dell'EISS al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con gli articoli 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 10 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, sono stati completati il trasferimento e la diretta assunzione nella Pubblica amministrazione (rispettivamente Ministero del lavoro e Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) del personale con qualifica di « assistente sociale » già dipendente dell'EISS (Ente italiano di servizio sociale) e che operava, in convenzione, per conto delle amministrazioni suddette.

Questi provvedimenti, se da una parte hanno consentito la conclusione di un *iter* per la logica attribuzione di « servizi sociali » alla diretta competenza delle amministrazioni interessate, dall'altro hanno — di fatto — determinato una discriminazione tra i lavoratori sociali « periferici », che hanno potuto accedere a quanto previsto dalle citate leggi, e i lavoratori della sede centrale dell'EISS, che ne sono rimasti esclusi.

A tal fine, si ricorda che l'EISS, riconosciuto fondazione civile con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 luglio 1966, n. 769, ha gestito i seguenti pubblici servizi sociali:

1) col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale — uniformandosi alla Raccomandazione della Commissione CEE del 23 luglio 1962 rivolta ai Governi degli Stati membri per l'istituzione di un servizio sociale in favore dei lavoratori migranti e loro famiglie — ha realizzato il servizio sociale professionale presso i propri uffici provinciali del lavoro ed i centri di emigrazione, affidandone la gestione all'EISS con apposite convenzioni, rinnovate in tempi successivi, che hanno previsto l'impiego di 98 assistenti sociali.

La prima di tali convenzioni risale al 1° luglio 1967 e l'ultima si è conclusa in data 31 dicembre 1980;

2) col Ministero dei trasporti (Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), il quale ha affidato all'EISS, fin dal 1° gennaio 1968, la gestione di analogo servizio sociale

in favore dei ferrovieri e loro famiglie. La convenzione, che prevedeva l'impiego di 27 assistenti sociali operanti nei 15 compartimenti delle Ferrovie dello Stato, si concluse in data 31 dicembre 1981;

3) con la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (CASMEZ), che in data 1° aprile 1967 ha incaricato l'EISS di gestire un programma di servizio sociale professionale di promozione umana in favore dei lavoratori meridionali emigrati in Piemonte.

A decorrere dal 1968, la stessa CASMEZ ha attribuito all'ente l'incarico di operare, con finalità analoghe, in Calabria, Sicilia, Campania e Puglia: successivamente, a far tempo dal 1969, tali programmi sono stati estesi, sempre in regime di convenzione, alla Sardegna ed alla Basilicata;

4) con le Regioni summenzionate, le quali hanno continuato ad affidare all'EISS la gestione dei pubblici servizi sociali di promozione umana essendo esse nel frattempo divenute titolari di tali servizi a seguito del trasferimento alle medesime — operato con deliberazione del CIPE in data 12 dicembre 1972 — delle competenze già conferite alla CASMEZ in materia di interventi socio-educativi.

Tali convenzioni si sono gradatamente concluse con il 31 dicembre 1981 e resta ancora da definire quella concernente le Regioni Sardegna, che ha in corso una legge di assorbimento, e Sicilia.

Non si può contestare, pertanto, la pubblica funzione dei servizi — di stretta competenza della Pubblica amministrazione — di cui l'EISS ha assicurato, senza scopo di lucro, la gestione in convenzione per oltre un decennio. In rapporto a quanto precede, l'EISS ha richiesto, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, che il personale impiegato in tali servizi, sia in sede centrale che nelle sedi regionali e periferiche, venisse destinato ai Ministeri ed alle Regioni interessate.

In effetti, con la legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 32, il personale dell'EISS operante

presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed i centri di emigrazione è stato trasferito, con effetto dal 1° luglio 1978, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; con la legge n. 564 del 6 ottobre 1981, articolo 10, gli assistenti sociali, dipendenti dell'EISS, assegnati presso gli organi centrali e periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono stati inquadrati nei ruoli organici del personale ferroviario.

Già precedentemente personale dell'EISS è stato trasferito, con delibere, decreti o leggi regionali, al comune di Foggia, al comune di Latina e presso le Regioni: Puglia, Piemonte, Lucania, Campania, Calabria.

È da rilevare, però, che, da questa operazione, sono rimasti fuori i dipendenti dell'EISS, specie della sede centrale, che dall'inizio dell'attività (1968) hanno consentito, con la direzione tecnico-professionale, amministrativa, organizzativa e con l'apporto esecutivo, il concreto e continuativo svolgimento delle attività in convenzione.

Si è creata così una situazione di palese discriminazione: questi dipendenti dell'EISS della sede centrale, che hanno avviato, gestito e guidato le attività in convenzione, sono rimasti esclusi dai benefici del trasferimento e sono in procinto di perdere l'occupazione avendo l'EISS trasferito i servizi in cui erano impiegati e non disponendo l'ente di altre risorse.

È infatti dimostrabile che il personale dell'EISS della sede centrale è sempre stato retribuito con i contributi provenienti dalle convenzioni con istituti pubblici, per cui l'onere relativo era già compreso nei finanziamenti del Ministero del lavoro, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, delle Regioni meridionali citate.

Si tratta di un numero limitato di unità (10 in tutto, di cui 5 nella carriera direttiva ed organizzativa e 5 nella carriera di concetto) impiegate esclusivamente nella gestione dei programmi gradualmente trasferiti alla Pubblica amministrazione e che, pertanto, si propone vengano inserite nei ruoli delle amministrazioni interessate (Ministero del lavoro e Ministero dei trasporti).

Si ricorda, in proposito, che del personale dell'EISS, di cui in virtù della citata convenzione era previsto il trasferimento al Ministero del lavoro, alla data odierna sono state assorbite solo 90 unità contro le 98 previste dalla convenzione, per cui il Ministero del lavoro potrebbe accoglierne altre 8 senza particolare aggravio di spese.

Il costo relativo all'articolo proposto, di cui si chiede l'approvazione, pertanto, dovrebbe gravare sui capitoli di spesa già esistenti nei bilanci dei Ministeri interessati, in quanto i relativi importi erano inclusi

nei costi previsti per l'attuazione delle attività convenzionate.

Anche il Ministro per la funzione pubblica, nel corso del dibattito presso la Commissione affari costituzionali del Senato, nella seduta del 26 giugno 1980 ha dichiarato, ad un quesito del senatore presentatore di questo disegno di legge, che opportune misure per la sistemazione del personale « non specificato » sarebbero state prese al momento dell'inquadramento.

Sulla proposta di questo disegno di legge si sono dichiarati favorevoli anche i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti della sede centrale dell'Ente italiano di servizio sociale - EISS, nel numero massimo rispettivamente di 8 e 2 unità, che sono stati impiegati per la direzione, supervisione, gestione ed amministrazione dei programmi di trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, nonché dei ferrovieri.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, con decorrenza giuridica 1° luglio 1978 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei titoli professionali da ciascun dipendente posseduti.